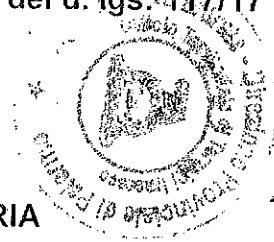


Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del d. lgs. 117/17

così come integrato dall'art. 26 del d. l. 105/18

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. 117/17



## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 18 del mese di Febbraio dell'anno 2023 alle ore 10:00, presso la sede Legale in Via Beato Agostino Novello n° 03 in Termini Imerese (PA) si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Organizzazione di volontariato IL FARO, indetta con regolare comunicazione come da statuto vigente.

Sono presenti i seguenti soci:

Sciortino Giuseppe, C. F. SCRGPP57L16L112Z

Calderone Antonino, C. F. CLDNNN64O20L112Z

Venticinque Giovanni, C. F. VNTGNN51M06L112K

Fantauzzo Francesco, C. F. FNTFNC60P26L112P

Brancati Dario, C. F. BRNDRA97P02G273F

D'ambrogio Giuseppe, C.F. DMBGPP67C01L112J

Neglia Alberto, C. F. NGLLRT60L18A229F

Per complessivi n° 7 soci su un totale di n° 7 soci iscritti.

Presiede l'Assemblea dei soci il Presidente Sciortino Giuseppe, funge da segretaria il socio Venticinque Giovanni

Il Presidente constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci partecipanti rispetta quello richiesto dall'art. 21 del codice civile per la validità dell'Assemblea straordinaria, dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno:

- 1) Proposta variazione statuto;
- 2) Adeguamento della denominazione;
- 3) Varie ed eventuali.

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente vista la necessità imposta dalla legge di variare lo statuto per adeguarlo a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/17, dà lettura del vecchio statuto e della proposta di nuovo avanzata evidenziandone le differenze.

Dopo apre una discussione sulla proposta illustrata e infine la mette ai voti ricevendo parere favorevole unanime nel rispetto del quorum deliberativo previsto dall'art 21 del codice civile, per cui l'Assemblea delibera:

- di approvare il nuovo testo dello statuto allegato a tale verbale;
- di conferire mandato al Presidente per la registrazione del presente atto, che è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D. Lgs. 117/17 così come integrato dall'art. 26 del D. L. 105/18 ed esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D. Lgs. 117/17.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente evidenzia come l'odg di cui sopra comporterà l'adeguamento della denominazione con l'aggiunta come stabilito per legge dell'acronimo ODV o la locuzione Organizzazione di volontariato dopo l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS.

L'assemblea ne prende atto preferendo l'acronimo **ODV** per cui la nuova denominazione dell'Organizzazione sarà **IL FARO ODV**.

Pertanto il Presidente mette la proposta ai voti, ricevendo parere favorevole unanime.

In merito si da mandato al Presidente di aggiornare il certificato di attribuzione del codice fiscale e di comunicare questo adeguamento come il precedente a tutti gli organi istituzionali e non, competenti/interessati.

Il Presidente alle ore 10:30 rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale al quale allega il nuovo statuto sociale, approvato e debitamente sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

FIRMA

Scintano Giuseppe

FIRMA

Venturini Guido

FIRMA

De Paoli

FIRMA

S. A. De Paoli

FIRMA

Maria Aloisio

Dario Bionca

Santavino Francesco

REGISTRATO A TERMINI IMERESI IL

22/02/2023

AL NUMERO 121 DELLA SERIE 3<sup>a</sup> ATTI PRIVATI

ESATTI EURO 100.000.000

L'ADDETTO  
Lucio Sebastiano Piano  
(\*) Firma ad delega del Direttore Provinciale  
Domenico Podaro

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del d. lgs. 117/17

così come integrato dall'art. 26 del d. l. 105/18

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. 117/17



## STATUTO DISPOSIZIONE GENERALI

### ARTICOLO 1

Costituzione – Denominazione – Sede e Durata – Aderente/Socio – Volontario – Attività di volontariato  
È costituita l'Organizzazione di volontariato denominata "IL FARO ODV" di seguito abbreviata in Organizzazione, nel rispetto delle leggi che regolano il terzo settore e le organizzazioni di volontariato.

L'Organizzazione svolge prevalentemente la propria attività nell'ambito e sul territorio della Regione Sicilia e non a scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha struttura democratica, cariche elettive, gratuite e ha durata illimitata.

La sede dell'Organizzazione è a Termini Imerese (PA) e la variazione della stessa all'interno dello stesso comune da parte dell'assemblea ordinaria non comporterà variazione statutaria, inoltre l'Organizzazione potrà aprire sedi operative in tutto il territorio nazionale.

Il numero degli associati/aderenti dovrà rispettare il numero minimo stabilito dalle leggi in vigore, (si consideri l'art. 32 del D. Lgs. 117/17), mentre il numero massimo sarà illimitato.

Se il numero degli associati/aderenti diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno.

Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune tramite l'Organizzazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, l'attività di volontariato non può essere occasionale e i volontari saranno iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno del beneficiario, la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo o di altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione stessa.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 17 comma 4 D. Lgs. 117/17.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi per gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

### ARTICOLO 2

Statuto e Regolamenti

L'Organizzazione si basa ed è disciplinata dal presente statuto e dai principi generali del nostro ordinamento giuridico e si attiene a criteri di assoluta trasparenza amministrativa e ai principi costituzionali.

Eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente statuto saranno redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria degli associati, che vincono alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

### ARTICOLO 3

Interpretazione dello Statuto e riferimenti giuridici

L'Organizzazione è un'istituzione autonoma e unitaria, libera, aconfessionale, apartitica, ed è regolata dalle norme del presente statuto, inteso secondo le regole dell'interpretazione dei contratti è secondo i criteri dell'art. 12 delle prelegge al codice civile.

L'Organizzazione è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali.

Le normative di riferimento sono artt. 2, 3, 4, 9, 18, 118 della Costituzione, la Legge 106/2016, il D. Lgs. 117/2017 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questo facente riferimento e/o collegati e per ratio giuridica il Titolo II Capo II art. 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte la legge di settore nazionale e regionale vigenti nel tempo che fanno riferimento al terzo settore al volontariato.

Ricorrendo l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) titolo VI del D. Lgs. 117/17 l'Organizzazione potrà inserire l'acronimo ODV nella denominazione sociale lo dopo aver ricevuto il decreto di iscrizione allo stesso registro.

#### ARTICOLO 4

##### Devoluzione del Patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso nel tempo e modi stabiliti dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17 e gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

#### FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

#### ARTICOLO 4

Attività di interesse il generale le attività diverse

Scopo dell'organizzazione è il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristica e di utilità sociale, prevalentemente nell'ambito del territorio della Regione Siciliana e con particolare attenzione al territorio in cui l'Organizzazione ha sede, tramite lo svolgimento in via esclusiva o principale della/le seguente/i attività di interesse generale prevista/e dall'art. 5 del D. Lgs. 117/17, nonché delle attività secondarie e strumentali alle prime, nel rispetto dell'art. 6 del D. Lgs. 117/17 secondo i limiti e i criteri definiti dallo specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- Promozione, sviluppo e organizzazione d'attività ricreative e ludiche connesse all'equitazione intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale, anche rivolte a favorire la pratica sportiva di persone con disabilità.
- Diffusione dell'esercizio dell'equitazione, degli sport equestri in genere, e della passione per il cavallo, sia sul territorio locale che nazionale, anche in collaborazione con altre Organizzazioni con scopo uguale o affine.
- Partecipazione alle diverse iniziative sportive o ricreative organizzate in proprio o dall'Ente a cui l'Organizzazione risulta affiliata o da altri Enti e Organizzazioni italiane ed estere tendenti alla promozione dello sviluppo della pratica dello sport equestre.
- Tutela tramite azioni di difesa, sensibilizzazione e conoscenza del diritto delle categorie svantaggiate di cui ha l'oggetto sociale.
- Favorire di fronte l'opinione pubblica i problemi vecchi e nuovi emergenti, relativi all'emarginazione e all'isolamento sociale, in modo da coinvolgere istituzioni pubbliche e private, nell'ottica di migliorare e prevenire tale fenomeno.
- Organizzazione incontri, dibattiti, convegni, mostre, manifestazioni, gemellaggi, per implementare iniziative di sostegno e di aiuto, indirizzate alle situazioni di bisogni materiali e morali presente sul territorio.
- Educazione alla cultura della salute in generale, del benessere sociale, del volontariato, della legalità della lotta alle mafie, dell'educazione alla responsabilità civile, alla solidarietà sociale, alla cittadinanza attiva e alle pari opportunità.
- Sviluppo d'iniziative culturali artistiche e ricreative indirizzate agli obiettivi suddetti nonché alla ricerca di forme di sostegno per il perseguimento degli scopi sociali
- Collaborazione e partecipazione a progetti promossi da enti pubblici e privati nel rispetto delle finalità dell'Organizzazione e delle normative vigenti in materia.

- Promozione d'iniziative di solidarietà, tese all'integrazione, valorizzazione, crescita, istruzione, assistenza e tutela dei soggetti disabili, delle loro famiglie e delle persone in condizioni di disagio
- Facilitazione dell'integrazione sociale, dei soggetti delle cosiddette fasce sociali deboli, anche tramite il loro coinvolgimento all'interno dell'Organizzazione, incentivando percorsi di prevenzione del disagio giovanile e sulle vecchie e nuove dipendenze.
- Valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico nonché della natura e dell'ambiente.

Le attività previste in tale articolo sono svolte dall'Organizzazione prevalentemente a favore di terzi, più in particolare minori, adolescenti, giovani, famiglie, migranti, anziani, ammalati, persona diversamente abili, persone interessate da nuove tecniche di dipendenze e persone sottoposte a misure e sanzioni di comunità. L'Organizzazione impiega tutta la risorse economiche disponibili ed eventuale avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza di aiuto, ed è aperta alla collaborazione con altri enti purché compatibili con il volontariato.

## ARTICOLO 6

### Affiliazioni e collaborazioni

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Organizzazione potrà aderire e/o associarsi ad enti o associazioni nazionali – europee – internazionali o enti privati, nonché reti associative purché lo statuto di queste non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dal D. Lgs. 117/17 e decreti successivi. L'organizzazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nella modalità e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 117/17 e decreti successivi, nonché dalle altre leggi in materia.

## ARTICOLO 7

### Dipendenti e collaboratori autonomi

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione occasionale o di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e/o occorrente a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n° 81.

In ogni caso in ciascun ente del terzo settore la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superare al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio sociale o in mancanza della relazione di missione.

## GLI ADERENTI ALL'ORGANIZZAZIONE

## ARTICOLO 8

### Gli associati

Posso essere associati tutte le persone che condividono le finalità e le attività associative.

I soggetti che intendono associarsi potranno fare domanda per iscritto rivolto al consiglio direttivo dell'organizzazione nella quale dovranno:

- Indicare i propri dati anagrafici completi e la residenza, il titolo di studio e/o altri titoli significativi.
- La professione o l'occupazione abituale e le esperienze fatte, nonché proporsi per le attività che intendono svolgere in seno all'organizzazione di volontariato in base alle proprie attitudini, capacità e formazione.
- Dichiarare di accettare senza riserva lo statuto e gli eventuali regolamenti interni.
- Dichiarare di accettare senza riserve lo svolgimento dell'attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito senza vincoli temporali.
- Impegnarsi a versare la quota di ammissione nonché i contributi associativi annuali nei tempi stabiliti dall'Assemblea.

La deliberazione del consiglio direttivo, presa in base a criteri non discriminatori è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati.

L'organo competente ai sensi del comma 2 art. 23 del D. Lgs. 117/17 deve entro sessanta giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato/a.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

Lo Status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art 11.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violano tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

## ARTICOLO 9

Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- Esercitare il diritto elettorale attivo e passivo per tutte le cariche sociali
- Prendere visione della contabilità, dei registri, dei verbali delle assemblee e del consiglio direttivo facendone richiesta scritta, anche non motivata
- Partecipare alla gestione dell'Organizzazione secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dalle deliberazioni dell'assemblea e comunicando per tempo l'eventuale ragione che ne impediscono la partecipazione
- Prendere parte alle manifestazioni alle attività organizzate dall'Organizzazione
- Essere assicurata a norma dell'arte 18 del D. Lgs. 117/17 e decreti e norme successive

## ARTICOLO 10

Doveri degli associati

Gli associati si obbligano a:

- Corrispondere le quote associative deliberata annualmente nei tempi e negli importi stabiliti dall'Assemblea
- Osservare lo statuto, le delibere e gli orientamenti adottati dai competenti organi sociali
- Contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività sociale, alle riunioni e alle assemblee dell'Organizzazione, nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea dei soci e dal consiglio direttivo.
- Non attuare comportamenti in contrasto e/o pregiudizievoli nei confronti dell'Organizzazione
- Prestare l'impegno volontario preventivamente concordato in modo personale, spontaneo e gratuito.

## ARTICOLO 11

Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

Tutti gli associati potranno recedere in qualsiasi momento dall'Organizzazione ai sensi e a norma dell'art. 24 del codice civile.

Gli associati:

-Sono dichiarati decaduti:

- in caso di morte,
- in caso di dichiarazione di fallimento, a far data dalla relativa sentenza
- In caso di condanna penale, quando hanno perso la capacità civile per reati comuni o quando compiono atti che ledano l'onorabilità e il decoro dell'Organizzazione o che siano incompatibili con l'appartenenza ad essa.

-Sono dichiarate esclusi i soci:

- Inadempienti agli obblighi fissati dal presente statuto e degli eventuali regolamenti interni
- Dopo l'assenza non giustificata a due sedute consecutive dell'assemblea
- Per non avere effettuato il versamento della quota associativa annua
- Per indegnità espressa dal consiglio direttivo.

L'esclusione del/la socio/a dopo parere espresso dal consiglio direttivo, che deve essere comunicato al soggetto interessato dal procedimento, è deliberato dall'Assemblea.

Il/la socio/a oggetto del parere di esclusione ha il diritto di chiedere entro 10 giorni dal ricevimento del parere di esclusione, di essere sentito/a in assemblea, ovvero di presentare per iscritto le proprie osservazioni.

In attesa di tale da libera e per i casi più gravi il consiglio direttivo ha facoltà di sospendere il/la socio/a sino alla decisione assembleare, salvo le norme di legge non derogabili in materia.

## GLI ORGANI SOCIALI

### ARTICOLO 12

Organi sociali

Sono organi dell'Organizzazione:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Organi istituiti se obbligo di legge:

- Organi di controllo (quando obbligo di legge – ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 117/17)
- Revisore/società di revisione legale dei conti quando obbligo di legge – ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 117/17)

Tutte le cariche sociali sono elettive, salvo i casi previsti dal D. Lgs. 117/17, tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

Si applica l'art. 2382 del codice civile, ai componenti degli organi sociali ad eccezione di quelli di cui all'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 117/17, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma del codice civile.

Non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## ARTICOLO 13

### Assemblea degli associati

L'assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con le quote associative

La partecipazione dell'associato/a è personale o per delega e ogni associato/a potrà essere portatore al massimo di tre deleghe, quando la compagine associativa non supera i 500 soci e di 5 quando li supera.

L'assemblea è convocata dal presidente almeno quindici giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, anche in forma elettronica /telematica.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo della riunione, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci, ed in tal caso, il presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.

L'assemblea ordinaria va riunita almeno una volta all'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e delle conseguenti e susseguenti incombenze e decisioni.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto o rappresentati mediante regolare delega.

In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati mediante regolare delega e aventi diritto di voto.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazioni purché si possa verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e la certezza della modalità di espressione di voto.

Relativamente alla possibilità del voto per corrispondenza o in via elettronica, vale quanto stabilito dall'art. 24 comma 4 del D.L. gs. 117/17.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adattate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto rappresentate mediante regolare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 del codice civile per gli amministratori.

### L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- b) Nomina il Presidente del Consiglio Direttivo, se non demanda tale compito al Consiglio Direttivo stesso
- c) approva il programma generale delle attività
- d) stabilisce l'ammontare della quota associativa e/o di eventuali contributi da richiedere agli associati
- e) nomina e revoca quando è obbligatorio l'organo di controllo è soggetto incaricata alla revisione legale dei conti
- f) Approva il bilancio
- g) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
- h) Delibera sull'esclusione degli associati
- i) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- j) Approva gli eventuali regolamenti interni
- k) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione
- l) Delibere sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

## ARTICOLO 14

## Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria va convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto o per lo scioglimento/trasformazione/fusione/scissione dell'Organizzazione e per la nomina ed eventuali liquidatori e la successiva destinazione del patrimonio sociale residuo.

La delibera dell'assemblea straordinaria per le modifiche statutarie è valida con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei soci rappresentati mediante regolare delega.

A norma dell'art. 21 del Codice Civile, per lo scioglimento dell'Organizzazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

## ARTICOLO 15

### Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali stabiliti da quest'ultima e risponde direttamente all'assemblea, la quale può revocarlo con motivazione.

È composto da un minimo di tre (3) membri ed un massimo di undici (11) membri detti consiglieri.

Esso può avvalersi nei limiti ed ai sensi degli artt. 1 e 7 dello statuto e con il solo diritto di parola, anche di esperti o specialisti di particolari settori che collaborano con l'Organizzazione.

Il consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno e anche ogni volta che il presidente ritiene di doverlo convocare.

Le riunioni sono convocate dal presidente con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno cinque (5) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti, in tal caso il presidente deve provvedere con le stesse modalità di cui al superiore comma 3 del presente articolo, alla convocazione entro dieci (10) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro i cinque (5) giorni dalla convocazione, salvo un minor tempo in caso di urgenza.

Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti ovvero di almeno due se composto da tre membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il consiglio è comunque regolarmente costruito quando anche senza convocazione, sono presenti: il presidente, tutti i consiglieri e sempre che nessuno si opponga alla discussione degli argomenti da trattare.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinare straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- Quando delegato dall'Assemblea elegge tra i suoi membri il presidente
- Eleggere il vice presidente
- Assumere il personale nel limite e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 117/17
- Nomina ravisandone la necessità un segretario e/o tesoriere tra i propri membri
- Formulare il programma dell'attività sociale e stilare i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- Fissare le norme o i regolamenti da proporre l'assemblea per il funzionamento dell'Organizzazione.
- Programmare, coordinare e attuare tutte le attività associative in esecuzione al programma generale approvato dall'Assemblea
- Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci
- Ratificare nella prima seduta utile i provvedimenti di propria competenza, adottate dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Nel caso in cui nel corso del mandato venisse a mancare per qualsiasi causa uno dei suoi componenti, il consiglio potrà cooptare dal primo dei non eletti, un nuovo consigliere, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del consiglio medesimo.

Decadono dalla carica i consiglieri che senza giustificato motivo non partecipino a due sedute consecutive ovvero perdono la qualità di associato o si trovino in una o più condizioni previste dall'art. 11 del presente statuto.

Nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri dovrà essere convocata al più presto l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero consiglio.

## ARTICOLO 16

### Il presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione della carica, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente e in assenza dal vice precedente, dal componente del consiglio più anziano per iscrizione all'Organizzazione

#### ARTICOLO 17

Il segretario

Il segretario quando nominato dal consiglio direttivo, coadiuva il presidente dei seguenti compiti:

- Provvede/collabora alla tenuta e all'aggiornamento dei libri sociali obbligatori di cui all'art. 24
- Provvede al disbrigo della corrispondenza

#### ARTICOLO 18

Il tesoriere

Il tesoriere quando nominato dal consiglio direttivo coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- Provvede/collabora alla contabilità, alla conservazione della documentazione relativa nonché alla predisposizione dello schema del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, come da artt. 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017, nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia.
- Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio

#### ARTICOLO 19

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo

### LE RISORSE ECONOMICHE

#### ARTICOLO 20

Indicazioni delle risorse economiche

Le Organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali, quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, nonché da quanto altro previsto dal D. Lgs. 117 in particolare artt. 67, 33, 56, 79 e 84.

Per l'attività di interesse generale prestata le Organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione potrà acquistare o accettare in donazione o comodato d'uso, beni mobili registrati, beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, godendone i frutti.

**Il patrimonio associativo** (beni mobili registrati acquistati o acquisiti, beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, donazioni e con beneficio d'inventario dai lasciti testamentari, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organizzazione impiegherà eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie, è vietata la distribuzione anche indiretta (art. 8 D. Lgs. 117/17) degli stessi a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### ARTICOLO 21

Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea ed è annuale.

La quota non è frazionabile se non per deliberazione dell'assemblea e non ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte all'attività dell'Organizzazione, non possono esercitare il diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali o se eletti, da queste decadono.

## ARTICOLO 22

### Convenzioni

Le convenzioni tra le amministrazioni pubbliche e le Organizzazioni di volontariato sono disciplinate dal D. Lgs. 117/17 e possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e ove previsto dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'art. 18 del D. Lgs. 117/17, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso, fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica della prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti, nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con l'esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, rincaro o simili e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

## SCRITTURE CONTABILI, BILANCI, LIBRI SOCIALI

### ARTICOLO 23

Scrittura contabile, bilancio, bilancio sociale, libri sociali

Per le scritture contabili, il bilancio, il bilancio sociale e i libri sociali obbligatori si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 13, 14, 15, 16 e 87 del D. Lgs. 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia.

### ARTICOLO 24

Organo di controllo

L'assemblea quando prevista per legge (art. 30 D. Lgs. 117/17) delibera l'istituzione di un organo di controllo monocratico ovvero di un organo di controllo collegiale composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile e devono essere scelti tra le categorie dei soggetti adeguate all'art. 2397 comma secondo del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n° 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/17 ed attesta che il bilancio sociale laddove necessario sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/17.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige apposito verbale e i componenti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere gli amministratori notizie sull'andamento della operazione sociali o su determinati affari.

### ARTICOLO 25

Revisore legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'art. 25 l'assemblea quando prevista per legge (art. 31 D. Lgs. 117/17) deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## ALTRI ORGANI

### ARTICOLO 26

#### Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e soci oppure tra i soci stessi, questa potrà essere devoluta su richiesta concorde delle parti, alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex aequo et bono" e senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina e fatto salvo il contraddittorio.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o in difetto di accordo dal presidente del tribunale di Termini Imerese, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto

### ARTICOLO 27

#### Comitato scientifico

L'assemblea ricorrendone necessità operative potrà deliberare l'istituzione di un comitato scientifico quale organo di consulenza del consiglio direttivo e come tale i suoi componenti sono nominate dal consiglio direttivo stesso.

Compito del comitato scientifico è assistere il consiglio direttivo nelle scelte, sulle attività da svolgere per il raggiungimento dei fini sociali.

Il numero dei componenti e le modalità del suo funzionamento sono stabilite dal consiglio direttivo nel rispetto dell'art. 17 del D. Lgs. 117/17.

## NORME TRANSITORIE E FINALI

### ARTICOLO 28

Per conto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico e del codice civile.

In caso di controversia giudiziaria si riconosce competente il Foro di Termini Imerese.

FIRMA

*Scintese Giuseppe*

FIRMA

*Venturini Gioacchino*

FIRMA

*Adami Antonio*

FIRMA

*Della Porta Giuseppe*

FIRMA

*Maria Alvaro*

FIRMA

*Santovito Franco*

FIRMA

*De Luca*

